


Patrocinante in Cassazione

00195 Roma - Via Asiago n. 9
Tel. 06/87.93.02.31 - 06/37.500.620 - Fax 06/ 87.93.02.32
E-mail: studiolegalemilani@tiscali.it
Pec: lucamilani@ordineavvocatiroma.org

COPIA



SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

Dichiarazione di Ricorso e Motivi Contestuali

**P.P.n. 31079/05 RG NR - R.G. 40/17 Corte di Assise di Appello di
Roma**

L' Avv. Luca Milani del foro di Roma, nella propria qualità di difensore di **Juan Carlos Blanco**, nato a Montevideo (Uruguay) il 19/06/1934, **Francisco Morales Bermudez (Cerrutti)** nato a Lima (Perù) il 04/10/1921, , **German Ruiz Figueroa**, nato a Huanuco (Perù) il 03/03/1928, **Martinez Garay Martin**, nato a Lima (Perù) il 12/05/1933, **Josè Ricardo Arab Fernandez**, nato a Montevideo (Uruguay) l' 08/02/1940 tutti imputati nel procedimento penale R.G. 31079/05 N.R. - R.G. 40/17 Corte di Assise di Appello di Roma, con il presente atto propone

RICORSO

avverso la sentenza n. 39/2019 della III° Sez. della Corte di Assise di Appello di Roma, pronunciata alla pubblica udienza dell' 08 Luglio 2019 e depositata in data 27 Dicembre 2019 che ha condannato gli imputati alle pene e al risarcimento dei danni in favore delle costituite

partì civili, come da dispositivo da intendersi in questa sede integralmente riportato e trascritto

PREMESSA

La straordinaria complessità della vicenda oggetto del presente processo, l'eccezionale gravità dei reati contestati unitamente alla copiosa documentazione acquisita in atti e al numero delle deposizioni rese nel corso del dibattimento di primo grado e, da ultimo, non per importanza, il doveroso e sentito rispetto per una pagina di storia che ha irrimediabilmente segnato la vita di migliaia di persone e con esse il dramma di intere generazioni, impone a chi scrive una telegrafica ricostruzione degli antefatti storici di quello che è stato comunemente definito "Piano Condor".

L' "Operazione Condor" - la cui etimologia è, secondo alcuni, legata al riconoscimento del paese (Il Cile) che ospitò la prima riunione nel Novembre del 1975, secondo altri, legata ai servizi segreti statunitensi, la CIA e l'amministrazione Nixon - fu una massiccia operazione di politica estera che ebbe luogo negli anni 70 in alcuni stati del Sud America volta a tutelare l'establishment di quelle nazioni dove l'influenza socialista e comunista era ritenuta significativamente pericolosa. Le procedure per mettere in atto questi piani ebbero in comune il sistematico ricorso alla tortura e agli omicidi di tutti gli oppositori politici.

I massicci aiuti statunitensi, in termini di risorse economiche, di addestramento e di forniture militari - specie nella zona del canale di Panama - consentirono la realizzazione di un sistema complesso e articolato di scambi di informazioni tra i servizi segreti degli stati collaboranti.

La centralità, anche geografica, dell'Argentina ebbe un ruolo chiave nella storia e nello sviluppo del sistema Condor.

Siamo all'alba del 24 Marzo 1976.

L'Argentina viveva ancora, seppure forse solo nominalmente, la democrazia. Tutti i paesi confinanti già conoscevano, al contrario, le dittature militari. Moltissimi, quindi, furono gli esuli politici provenienti dai paesi limitrofi.

Il Governo di Isabelita, ultima moglie di Juan Domingo Peron, non era più in grado di controllare l'ordine pubblico e la recessione economica, ormai precipitata a livelli mai raggiunti. Nonostante l'ultimo disperato tentativo di chiedere ai militari un ulteriore proroga, promettendo loro ambiti posti nel governo, la giunta formata dai capi delle forze armate: Videla, Presidente dell'esercito, Massera della marina e Agosti dell'aeronautica, arrestarono Isabelita, sciolsero il Parlamento, la Corte di Giustizia e assunsero il potere .

L'apparenza fu ben diversa dalla realtà.

L'ostentazione del golpe cileno dell'11 Settembre del 1973, che manifestò la propria irriverenza con forme di esibizionismo (il bombardamento della Moneda, la caccia all'uomo per le strade di

Santiago) tanto brutali quanto inaccettabili rappresentarono un monito per l'Argentina.

La persecuzione politica e la repressione scientifica avvennero nel più assoluto silenzio (c.d. guerra sucia), clandestinamente e senza lasciar alcuna traccia; al punto che gran parte della società civile accolse questo ennesimo stravolgimento come una sorta di sollievo.

La stessa stampa democratica occidentale, unitamente alla chiesa cattolica argentina, ritenne questo golpe "ineluttabile".

Vale la pena ricordare che in Argentina come peraltro in tutti i paesi dell'America Latina, qualsiasi colpo di stato avveniva con il consenso di ampi settori della società civile che sgretolati da esasperate rivalità politiche e insanabili fratture di equilibri sociali si "affidavano" all'istituzione armata nell'utopia di ottenere una stabilità più o meno duratura. Nel corso degli anni, la c.d. legge del pendolo, secondo cui il potere oscillava dalle caserme al parlamento e viceversa, determinando l'alternanza tra dittature militari e brevi periodi di governi democratici è stata certamente la chiave di volta nel processo di legittimazione e nel riconoscimento dell'Esercito come istituzione armata, venerata e rispettata dal popolo.

E' proprio in quest'ottica che deve essere letta la riunione del 25 Novembre del 1975 a Santiago del Cile dove si riunirono per la prima volta i rappresentanti di Cile, Uruguay, Argentina, Bolivia e Paraguay per "istituzionalizzare" il c.d. Sistema Condor. Successivamente entreranno nell'organigramma anche il Brasile, il Perù e l'Ecuador.

indagini giudiziarie di questo procedimento - di trasformare la vicenda giudiziaria in un processo politico. Ne sono prova le innumerevoli costituzioni di parte civile, gli interventi di enti e associazioni asseritamente rappresentative di interessi lesi dai reati commessi e dal clamore mediatico che ha accompagnato l'iter giudiziario.

Oggetto del presente processo è solo ed esclusivamente il rigoroso accertamento della penale responsabilità degli imputati condannati in primo grado con esclusivo riferimento ai capi di imputazione come originariamente contestati.

In altre parole, l'unanime e incondizionata condanna agli orrori e alle atrocità commesse durante le dittature militari dei paesi del cono sud dell'America latina non devono e non possono in alcun modo assurgere a dignità di elementi di prova o a fonte di pregiudizi e aprioristici convincimenti in ordine alla responsabilità dei singoli soggetti che devono essere accertate nel rispetto dei criteri imposti dal legislatore fuori da rocambolesche misinterpretazioni.

La sentenza in questa sede impugnata dovrà essere annullata per i
seguenti

MOTIVI DI RICORSO

I°

Erronea applicazione della legge penale ex art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p. con riferimento all'art. 603, comma 3 bis c.p.p. e art. 6 CEDU nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p. per mancato rispetto del canone di giudizio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" di cui all'art. 533, comma 1 c.p.p. per violazione degli artt. 603, comma 3 bis c.p.p. e 6 CEDU, relativamente alla "reformatio in peius" della sentenza assolutoria di primo grado nei confronti degli imputati Arab Fernandez José Ricardo e Martinez Garay Martin senza rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

Avverso la sentenza di primo grado n. 2/2015 Reg. Gen. del 17/01/2017, depositata in cancelleria il 10/04/2017, emessa dalla III Corte di Assise di Roma, con riferimento al capo relativo all'assoluzione, tra gli altri, degli imputati Arab Fernandez José Ricardo e Martinez Garay Martin, proponeva appello, oltre alle costituite parti civili, la Procura della Repubblica procedente, chiedendo la riforma della sentenza in relazione alle assoluzioni anche degli imputati poc'anzi citati.

Il P.M. contestava l'impianto motivazionale del Giudice di prime cure che aveva operato una distinzione tra i vertici politici - militari ed i c.d. ranghi intermedi, condannando i primi ed assolvendo i secondi.

In particolare, fondava la sua richiesta sulla scorta di una diversa valutazione delle prove assunte in primo grado, ritenendo che anche gli imputati che non avessero rivestito ruoli di comando dovessero

essere dichiarati responsabili dei delitti di omicidio volontario, a titolo di concorso sorretto da dolo eventuale.

Censurava, dunque, la valutazione della prova dichiarativa operata dal primo giudice. (Allegato n. 1).

Con riferimento alle assoluzioni pronunciate dal Giudice di prime cure, la 1^a Corte di Assise di Appello osserva che *“la sentenza di primo grado deve essere riformata con riguardo alle assoluzioni pronunciate.*

Invero, malgrado l'approfondita analisi storica e la ricostruzione analitica dei singoli episodi delittuosi, non sono state tratte le debite conclusioni in ordine alla responsabilità degli imputati che, pure agirono per la realizzazione degli eventi criminosi. Così ha argomentato, il primo Giudice, a pag. 12 e ss. “E, invero, l'istruttoria svolta difficilmente ha consentito di identificare gli esecutori materiali degli omicidi di cui si occupa, ma ha permesso solo in alcuni casi di identificare nei quadri intermedi gli autori del sequestro o i carcerieri che hanno gestito il sequestro. Senonchè l'individuazione di quelli tra loro che hanno dato l'ulteriore contributo causale necessario per addebitare la perpetrazione degli omicidi di cui tutti sono imputati, (un 'quid pluris' oltre alla cattura e detenzione illegittima e clandestina delle vittime), è sostanzialmente fallita. Essi erano contemporaneamente membri dell'associazione per delinquere, creata dai loro rispettivi capi, e dipendenti statali provenienti dalle legittime istituzioni piegate a fini criminali dell'associazione divenuta, con la forza della tirannia, governo del paese. Ma non vi è piena prova, stante il loro medio- basso livello gerarchico, del loro coinvolgimento, materiale e morale, negli omicidi, sicuramente, invece conosciuti e voluti dai vertici politici e militari. Non è infatti razionalmente ipotizzabile che in una organizzazione criminale, a struttura rigidamente gerarchica, ci fosse un potere diffuso di vita o di morte. È invece indubbio che tale potere fosse riservato alle persone più alte in grado nella scala gerarchica

mentre non è possibile presumerlo, in via generale e astratta e in definitiva in ragione del mero ruolo svolto, in capo ai sottoposti, di esecutori di ordini (quali appaiono, come si dirà, la maggior parte degli imputati) per i quali si richiede la prova piena della loro partecipazione in concreto alle singole esecuzioni. Tra l'altro è ragionevole ritenere che fra i mandanti degli omicidi, gli esecutori della cattura - carcerieri delle vittime e gli esecutori materiali degli assassinii vi potesse essere una forma di compartecipazione, (ne fa cenno Troccoli nel suo libro 'L'ira di Leviathan') tanto funzionale ai fini dell'associazione criminosa da non aver consentito alla istruttoria svolta di identificare gli autori materiali degli omicidi, ancorchè non possa escludersi che talvolta o, addirittura spesso, i ruoli potessero coincidere. Che gli autori degli arresti - carcerieri - torturatori potessero immaginare che alcuni dei loro prigionieri fossero destinati alla morte è ipotizzabile, ma non è certo. Infatti il destino dei prigionieri in alcuni casi era stato quello della liberazione, in altri casi la sottoposizione a un 'processo-farsa' di fronte alla giustizia militare, e purtroppo, in numerosi casi, l'uccisione del 'detenuto'. Essi sono sicuramente responsabili di alcuni segmenti della vicenda - l'individuazione dei bersagli, il sequestro, in qualche caso la tortura - ma, in difetto di prova certa sulle responsabilità materiali degli omicidi, vennero mandati assolto da questi reati, mentre le residue imputazioni, risalenti a oltre 40 anni fa, sono prescritte".

Questa Corte non condivide dette conclusioni, con riguardo al concorso nel delitto di omicidio volontario, perché il primo giudice ha ampiamente riportato le dichiarazioni dei testimoni escussi e la documentazione ufficiale cui questi si sono richiamati ma ha, tuttavia ommesso di considerare il restante compendio probatorio documentale, riversato in atti dalle parti, avente ad oggetto i profili personali degli imputati, i compiti da questi svolti nel periodo

considerato e l'articolazione degli apparati repressivi costituiti in ciascun Paese aderente al Piano Condor.

L'analisi che ne è conseguita, pertanto, ha sofferto di incompletezza e le conclusioni raggiunte non hanno colto appieno il significato di quanto acquisito, rivelandosi frettolose e contraddittorie con le, pur corrette, premesse enunciate.

Ciò ha consentito alla Corte di avvalersi di quella Giurisprudenza, ormai consolidata, dopo la sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso *Dan c/ Moldavia*, che solleva il giudice di appello, che proceda alla 'reformatio in peius' della sentenza assolutoria di primo grado, dalla necessità di rinnovare, anche solo parzialmente, l'istruttoria dibattimentale ove non debba (ri)valutare la prova dichiarativa ritenuta decisiva, ma limitarsi a fornire una lettura coerente e logica del compendio probatorio palesemente travisato nella decisione impugnata". (v. Sez. 3 Sentenza n. 45453 del 18/09/2014 Ud. (dep. 4/11/2014) Rv. 260867; Sez. 4 n. 4100 del 6/12/2012, *Bifulco*, Rv. 254950; e v. anche Sez. 5, Sentenza n. 53415 del 18/06/2018 Ud. (dep. 28/11/2018) Rv. 274593; sez. 3 Sentenza n. 44006 del 24/09/2015 Ud. (dep. 2/11/2015) Rv. 265124; Sez. 4 Sentenza n. 49159 del 18/07/2017 Ud. (dep. 26/10/2017) Rv. 271518; sez 6, sentenza n. 16501 del 15/02/2018 Ud. (dep. 13/04/2018) Rv. 272886 e ancora: sez. 5, sentenza n. 45847 del 28/06/2016 Ud. (dep. 31/10/2016) Rv. 268470: "Non sussistono i presupposti per la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello qualora la riforma in "peius" della sentenza assolutoria di primo grado sia fondata, non già su un diverso apprezzamento in ordine all'attendibilità di una prova di una prova orale ritenuta in primo grado non attendibile, bensì in misura determinante su elementi esterni alle dichiarazioni della persona offesa non considerati nella decisione di primo grado" e sez. 2, sentenza n. 3917 del 13/09/2016 Ud. (dep. 27/01/2017) Rv.

269592; sez. 3, sentenza n. 31949 del 20/09/2016 Ud. (dep. 4/07/2017) Rv. 270632; sez. 3; sentenza n. 19958 del 21/09/2016 ud. (dep. 27/04/2017) Rv. 269782: "Non sussiste l'obbligo di procedere alla rinnovazione della prova testimoniale decisiva per la riforma in appello dell'assoluzione, quando la deposizione è valutata in maniera del tutto identica sotto il profilo contenutistico, ma il suo significato probatorio viene diversamente apprezzato nel rapporto con le altre prove"; sez. 5, sentenza n. 33272 del 28/03/2017 Ud. (dep. 7/07/2017) Rv. 270471; sez. 55, sentenza n. 42746 del 9/05/2017 ud. (dep. 19/09/2017) Rv. 271012; sez. 2 Sentenza n. 53594 del 16/11/2017 Ud. (dep. 27/11/2017) Rv. 271694: "La necessità per il giudice dell'appello di procedere, anche d'ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova nel caso in cui al ribaltamento della decisione si giunga esclusivamente sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una dichiarazione ritenuta decisiva e non anche l'ipotesi in cui si pervenga al diverso approdo decisionale in forza della rivalutazione di un compendio probatorio di carattere documentale".

L'indicato orientamento giurisprudenziale, peraltro, è rimasto confermato anche dopo l'introduzione del comma 3 bis all'art. 603 c.p.p. che imporrebbe al giudice dell'impugnazione, nel caso di appello del pubblico ministero, contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa (ritenuta decisiva n.d.r.), la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale: infatti, sez. 6 sentenza 34541 del 12/03/2019 Ud. (dep. 29/07/2019) Rv. 276691 - 01 ha affermato, in termini significativamente coincidenti proprio con quanto riferibile al presente giudizio, che "in tema di rinnovazione dell'istruzione, non costituiscono prove decisive, che il giudice di appello ha l'obbligo di rinnovare in caso di "reformatio in peius" gli apporti dichiarativi il cui valore probatorio, in sé inidoneo a formare oggetto di opposte valutazioni tra primo e secondo grado,

si combini con elementi di diversa natura , non adeguatamente valorizzati o addirittura pretermessi dal primo giudice, ricevendo da questi ultimi, nella valutazione del giudice di appello, un significato risolutivo ai fini dell'affermazione di responsabilità".

Ed, invero, non è qui in discussione il principio di immediatezza nel giudizio di appello poiché nessuna delle parti, compreso il Pubblico Ministero appellante, ha contestato l'attendibilità dei testi escussi; la richiesta di rinnovazione dell'audizione dei testimoni già sentiti aveva l'unico obiettivo, nelle intenzioni dei richiedenti, di integrare il patrimonio conoscitivo già acquisito ed è stato disatteso da questa Corte poiché i testi erano stati approfonditamente e esaurientemente interrogati da tutte le parti.

Non ignora, questa Corte, che "...ai fini della riforma di una decisione assolutoria, non è sufficiente "una diversa valutazione caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice", m occorre che la sentenza di appello abbia "una forza persuasiva superiore, tale da far cadere ogni ragionevole dubbio, in qualche modo intrinseco alla stessa situazione di contrasto" (da ultimo, Sez. 6, n. 45203 del 22/10/2013, Paparo e altri, Rv. 256869). La condanna, infatti, deve presupporre "la certezza della colpevolezza" mentre "l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza, ma la mera non certezza della colpevolezza" (sez. 6, n. 40159 del 3/11/2011, Galante, Rv. 251066) sicchè, nel caso di riforma da parte del giudice di appello di una decisione assolutoria emessa dal primo giudice, il secondo giudice ha l'obbligo di dimostrare specificamente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o

diversamente valutati (da ultimo, tra le tante, sez. 5, n. 35762 del 5/05/2008, P.G. in proc. Aleksy e altri, Rv. 241169)" v. sez. 3, sentenza n. 45453 del 18/09/2014 Ud. (dep. 4/11/2014) Rv. 260867.

Per questa ragione dovranno, in questa sede, essere considerate ex novo e nella loro interezza le prove testimoniali acquisite in primo grado unitamente alle prove documentali già in atti, in gran parte trascurate dal giudice di primo grado, e arricchite, inoltre, dell'apporto probatorio documentale prodotto e acquisito nel presente giudizio". (Pagg. 24 - 28 sentenza n. 32/2019 del 8/07/2019, 1^ Corte d'Assise di appello di Roma).

Appare evidente che, sebbene la Corte si sia soffermata con estrema puntualità sui presupposti che, in accordo con il principio sancito dall'art. 6, par. 3 lett. d) CEDU (**Allegato n. 2**), renderebbero doverosa la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in sede di giudizio di impugnazione, la conclusione alla quale la Corte medesima giunge, negando che nel caso di specie tale onere dovesse essere espletato, non è condivisibile.

In proposito, la Corte stessa afferma che il Giudice di primo grado avrebbe totalmente omesso di valutare talune prove documentali, che considerate unitamente alla prova dichiarativa, ne avrebbero mutato il significato probatorio e che, pertanto, solo le prime debbano essere considerate *ex novo* dal giudice di appello.

Tale ultimo assunto è frutto dal pregevole sforzo compiuto dal Giudice di secondo grado nel ricostruire le interpretazioni giurisprudenziali, succedutesi nel tempo, del principio di diritto affermato nella Sentenza della CEDU, caso Dan c/ Moldavia del 5/07/2011. (**Allegato n. 3**).

Le pronunce richiamate distinguono, infatti, tra l'attività di lettura coerente e logica dell'intero compendio probatorio e quella di vaglio di attendibilità della sola prova dichiarativa. E solo quest'ultima, secondo tali orientamenti, comporterebbe la necessità di procedere alla sua riassunzione.

Posto che l'attendibilità della prova dichiarativa non è stata, e non è tutt'ora, oggetto di discussione, secondo la Corte, delle due alternative appena citate, verrebbe in rilievo unicamente l'asserita necessità di una lettura coerente dell'intero compendio probatorio e, dunque, non sarebbe stata doverosa alcuna rinnovazione dell'istruttoria.

È evidente però che questa lettura offerta dalla Corte celi un vizio di motivazione per mancato rispetto del canone dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", che emerge proprio dalle censure di incompletezza rivolte all'impianto motivazionale della pronuncia del giudice di prime cure.

Quest'ultimo, infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di seconde cure, ha ampiamente considerato e valutato quanto emerso in sede di istruttoria dibattimentale e proprio sulla scorta di tale impianto probatorio ha fondato le ragioni delle pronunce assolutorie degli imputati c.d. ranghi intermedi Arab Fernandez e Martinez Garay, per i quali non era stata raggiunta la prova della colpevolezza per i fatti ad essi ascritti e, dunque, non poteva che essere pronunciata sentenza di assoluzione almeno ai sensi dell'art. 530, comma 2 c.p.p.

Tuttavia, la Corte, nonostante il nostro ordinamento non ammetta una mera responsabilità di posizione, afferma incredibilmente che: *"Questa Corte non condivide dette conclusioni, con riguardo al concorso nel delitto di omicidio volontario, perché il primo giudice ha ampiamente riportato le*

dichiarazioni dei testimoni escussi e la documentazione ufficiale cui questi si sono richiamati ma ha, tuttavia, omesso di considerare il restante compendio probatorio documentale, riversato in atti dalle parti, avente ad oggetto i profili personali degli imputati, i compiti da questi svolti nel periodo considerato e l'articolazione degli apparati repressivi costituiti in ciascun Paese aderente al Piano Condor."(pag. 26 motivazione).

Il Giudice di appello, dimenticando forse che il processo penale è prima di tutto "processo del fatto", afferma quindi che l'assoluzione sia unicamente conseguenza dell'omessa lettura coerente del compendio probatorio, nonostante quest'ultimo rappresenti il perno intorno a cui ruota l'intero iter logico deduttivo del Giudice di prime cure.

Come corollario di quanto poc'anzi esposto ne deriva che la Corte, al fine di non dover procedere alla riassunzione delle prove dichiarative, avrebbe inteso innanzitutto operare una valutazione delle risultanze documentali e poi valutare il significato di queste ultime in rapporto all'intero compendio probatorio, offrendo una lettura asseritamente coerente dello stesso.

La fallacia di un simile ragionamento è determinata dal fatto che, nel giudizio di cui oggi discutiamo, la prova dichiarativa ha rappresentato il *fil rouge* dell'intero compendio probatorio. I singoli documenti desecretati dai quali emergono accordi, dichiarazioni e ruoli degli imputati, infatti, non avrebbero avuto alcun significato se i loro contenuti non fosse stato esaminato, spiegato ed illustrato dai testimoni escussi.

Dunque, non è la prova documentale a mutare il significato probatorio di quella dichiarativa, bensì, quella dichiarativa a permettere una lettura logica e coerente di quella documentale.

Il risultato di questo iter logico seguito dalla Corte è che, comunque, la sua attività di valutazione, anche se articolata secondo le fasi sopra descritte, ha finito necessariamente per comportare una rivalutazione anche della prova dichiarativa, e ne avrebbe imposto perciò la riassunzione.

Ed infatti, la Corte non ha potuto prescindere da una rivalutazione delle prove dichiarative che hanno provveduto a delineare il quadro storico - politico ed organizzativo di riferimento, illustrando e spiegando il contenuto dei documenti riversati in atti; la Corte alle pagine 99 e ss. afferma che: "La diversa opinione, dunque, secondo cui tutti i soggetti non appartenenti ai vertici politici e militari ma che, a vario titolo, erano inseriti nel meccanismo di repressione, pur senza avere commesso, materialmente, gli omicidi, avessero un'autonomia limitata all'arresto della vittima, ignorandone la sorte ultima, non ha trovato riscontro in atti, anzi è stata smentita dalle prove raccolte e illustrate sopra alle pagg. 58 e seguenti ed è, logicamente da scartare perché un meccanismo così predisposto avrebbe presentato lentezza nella sua esecuzione, imprecisione e, in definitiva, scarsi risultati.

Al contrario, l'attività repressiva venne condotta con perizia, determinazione, e ottenne un risultato notevole in termini di numero delle vittime.

Gli imputati, definiti dal primo giudice "quadri intermedi", quindi, erano tutt'altro che subalterni, ignari di quanto stava accadendo, ma, al contrario, pur dipendenti, nella scala gerarchica, dai vertici militari e dai capi di governo, erano i loro più stretti collaboratori, costituivano un'élite stabile e immutabile nella sua composizione e ricoprivano ruoli di rilievo all'interno dell'intelligence e delle strutture di coordinamento e repressione della lotta sovversiva, dotati, come già detto, di autonomia decisionale sull'organizzazione di operazioni, mezzi, uomini e risorse economiche.

Questi, dunque, conoscevano l'obiettivo perseguito dai loro superiori ed erano consapevoli di concorrere, con l'individuazione delle singole persone da arrestare, al conseguimento del risultato; lo conferma la spavalderia mostrata dai militari che operavano nei centri di detenzione, forti del silenzio e dell'inattività serbati dalle autorità costituite a fronte delle denunce dei congiunti dei sequestrati".

Le considerazioni appena trascritte, sono evidentemente deduzioni che la Corte trae dalla ricostruzione dell'organizzazione denominata "Piano Condor" emersa in particolar modo in sede di audizione dei testi sopra citati. La stessa Corte nella motivazione fa riferimento ad una "diversa opinione" del giudice di prime cure, sottolineando, così, che, sul punto, una valutazione da parte del giudice di primo grado, invece, vi sia stata. È poi indubbio che se il giudice di secondo grado non avesse operato una rivalutazione della prova dichiarativa, tali deduzioni non avrebbero potuto essere ricavate.

A ciò si aggiunga che, anche se con riferimento alla testimonianza del teste Montedonico (Allegato n. 4), la stessa Corte afferma: "La lettura dell'intera deposizione induce a formulare, invece, la conclusione esattamente opposta, e cioè che la decisione di eliminare tutti i detenuti del centro clandestino di detenzione (i quali, per questo scopo, erano stati ivi internati) poteva essere modificata [...] il che appare in linea con quanto emerso dal compendio probatorio illustrato ..." (pagg. 100 - 101 motivazione).

Pertanto, l'approdo dell'iter logico del Giudice di appello, per quanto non condiviso da questa difesa e non sostenuto dall'impianto probatorio acquisito in primo grado, non è altro che una conseguenza derivata dalle premesse argomentative poste dai testi escussi, che

hanno avuto modo di ricostruire e spiegare il contenuto di tutta la documentazione riversata in atti. Perciò, un'attività rivalutativa della prova dichiarativa ha evidentemente avuto luogo, senza l'osservanza del dovere di riassunzione della prova medesima.

È opportuno evidenziare che, in proposito, la Sezione III di Codesta Corte ha ritenuto che: *“la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello è indispensabile solo nel caso in cui il P.M. si dolga della valutazione della prova compiuta dal primo giudice e, dunque, dell'erroneo apprezzamento e/o della scorretta interpretazione del dato conoscitivo”* e perciò: *“Per effetto dell'intervenuta modificazione dell'art. 603 c.p.p., all'interno del quale, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, a decorrere dal 3 agosto 2017, è stato inserito il comma 3-bis che prevede, in caso di appello del PM contro una sentenza di proscioglimento per motivi riguardanti la valutazione della prova dichiarativa, deve ordinarsi la rinnovazione, in fase di gravame, dell'istruttoria dibattimentale. Ne discende, dunque, l'onere del Giudice di Appello di procedere alla riapertura dell'istruttoria per risentire i testi già esaminati in primo grado e le cui risposte siano state diversamente considerate dal giudice del gravame...”*(Cass. Pen. Sez. III, n. 43699, ud. 12/06/2019). (Allegato n. 5).

È evidente che, nel caso di specie, la doglianza della pubblica accusa fosse proprio un asserito erroneo apprezzamento da parte del giudice di primo grado di quanto emerso in sede di assunzione della prova dichiarativa durante l'istruttoria dibattimentale, al quale il giudice di secondo grado ha però autonomamente sopperito, limitandosi a ribaltare la pronuncia assolutoria, violando, così, il canone di giudizio dell'“oltre ogni ragionevole dubbio”.

In linea di continuità con quanto sin'ora esposto, una recentissima pronuncia ha inoltre sostenuto che: "...la Corte d'appello, qualora venga presentato appello avverso una sentenza assolutoria emessa sulla base della valutazione delle prove dichiarative raccolte in primo grado, ha l'obbligo di procedere anche d'ufficio alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado" (Cass. Pen. Sez. IV, n. 3745, ud. 21/01/2020). (Allegato n. 6).

Come sopra esposto, le prove dichiarative hanno rappresentato il cardine della pronuncia assolutoria di primo grado. Pertanto, in appello non si sarebbe potuto prescindere dalla rinnovazione dell'istruttoria.

L'ovvia conseguenza che ne è derivata è che, la considerazione *ex novo*, nella loro interezza, delle prove acquisite in primo grado non vale comunque a conferire alla sentenza di secondo grado quella maggiore forza persuasiva, che la stessa Corte invece richiama a pag. 27 della motivazione, necessaria al fine di riformare la sentenza assolutoria.

La maggiore forza persuasiva difatti non può certo derivare dalla mera lettura delle trascrizioni delle dichiarazioni rese in sede di istruttoria dibattimentale di primo grado e da valutazioni e deduzioni compiute sulla base di una rivalutazione del compendio probatorio; ovviamente sempre nella più completa assenza di elementi che conferiscano certezza all'ipotesi di colpevolezza avanzata dalla pubblica accusa.

In tal senso, la V Sez. di codesta Corte ha asserito che: "*In tema di motivazione della sentenza d'appello, per la riforma di*

una pronuncia assolutoria non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado, caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella del primo giudice, ma occorre, invece, una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio..."(Cass. pen. Sez. V, n. 54300, ud. 14/09/2017, Rv. 272082) (Allegato n. 7); ed ancora la IV Sezione ha affermato che: "Costituisce, infatti, *ius receptum* della giurisprudenza di questa Corte di legittimità che non sarebbe stata sufficiente cioè una diversa valutazione caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, ma occorre che la sentenza di appello avesse una forza persuasiva superiore, tale da far cadere ogni ragionevole dubbio, in qualche modo intrinseco alla stessa situazione di contrasto..."(Cass. Pen. Sez. IV, n. 49177, ud. 13/11/2019). (Allegato n. 8).

È di tutta evidenza che una tale certezza non sia stata raggiunta dalla Corte; d'altra parte, non sarebbe stato possibile superare il "ragionevole dubbio", di per sé implicito nella situazione di contrasto tra quanto ritenuto dal Giudice di prime cure e quello di appello, solo mediante una rilettura del compendio probatorio ed una differente opinione in merito a quanto già considerato dal primo Giudice.

Ciò rilevato, *ad abundantiam*, appare ad ogni modo opportuna anche una riflessione in merito alla già citata premessa da cui muove la Corte in relazione alla distinzione tra valutazione del compendio probatorio e vaglio di attendibilità della prova dichiarativa.

Difatti, la lettura coerente e logica del compendio probatorio è la fase ultima del più complesso procedimento di valutazione finalizzato al

giudizio di merito e, per definizione, include tutte le risultanze probatorie, non escluse, perciò, quelle delle prove testimoniali.

A sua volta, il vaglio dell'attendibilità della singola prova dichiarativa è solo uno degli aspetti della più ampia attività di valutazione che deve essere compiuta dal giudice di merito; dunque, tra la più estesa opera di valutazione e la disamina dell'attendibilità vi è un rapporto di *genus a species* e non certo una alternatività.

Pertanto, delle due l'una: o l'attività di valutazione della prova si esaurisce nel vaglio dell'attendibilità della dichiarazione resa, ed allora, non essendo in discussione l'attendibilità, la conclusione alla quale giunge il giudice di secondo grado non può essere in tal senso censurata; oppure, anche in caso di valutazione del compendio probatorio, che involge necessariamente anche quella della prova dichiarativa, ma che non importi un nuovo vaglio di attendibilità di quest'ultima, la rinnovazione dell'istruttoria si rende comunque necessaria.

Il legislatore, con la novella introdotta dalla L. n. 103 del 23/06/2017 che ha introdotto il comma 3 bis all'art. 603 c.p.p., la cui lettera fa riferimento ai "*motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa*", ha abbracciato tutte le possibili sfaccettature dell'attività di valutazione della prova dichiarativa medesima, obbligando, in presenza dei presupposti richiesti, il giudice di appello che intenda riformare in senso peggiorativo la pronuncia di primo grado, alla rinnovazione dell'istruttoria qualora si ponga la necessità di tale opera valutativa (nel senso più ampio del termine).

Di tale assunto è ben consapevole il Giudice di appello che, onde evitare doverose censure, come sopra esposto, prima contesta la

necessità, nel caso di specie, di operare una rivalutazione della prova dichiarativa, e poi tale rivalutazione finisce comunque per farla.

Si confermano pertanto i vizi di legittimità della sentenza impugnata sin qui denunciati.

II°

Erronea applicazione della legge penale ex art. 606, lett. b) c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. nella qualificazione giuridica dei fatti, collocati nella fattispecie del concorso di persone nel reato continuato ex art. 81 c.p. anziché nell'associazione per delinquere ex art. 416 c.p., con riferimento agli imputati Francisco Morales Bermudez, Juan Carlos Blanco e Germàn Ruiz Figueroa.

La I Corte di Assise di Appello di Roma ritiene che: *"La vicenda come ricostruita va, inoltre, inquadrata, secondo il convincimento cui è pervenuta questa Corte, nell'istituto del concorso di persone nel reato continuato perché tutti i partecipanti, secondo le rispettive posizioni rivestite, ovvero i vertici politici e militari attraverso l'ideazione del Piano Condor e i restanti imputati operando sia nella imprescindibile fase di raccolta e elaborazione e scambio delle informazioni, sia in quella, concreta, dell'arresto, detenzione e tortura delle vittime, contribuirono alla realizzazione dell'evento lesivo (morte delle vittime) (sez. 5, Sentenza n. 40449 del 10/07/2009 Ud. (dep. 16/10/2009) Rv. 244916 - 01: "L'evento del reato concorsuale, in ragione della struttura unitaria di detto reato, deve essere considerato l'effetto della condotta combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che ne hanno posto in essere una parte priva dei requisiti di tipicità")*.

L'attività costitutiva del concorso non consiste, invero, nella sola partecipazione all'esecuzione del reato ma può essere rappresentata da qualsiasi contributo, materiale o psicologico, consapevolmente apportato a tutte o ad alcune delle fasi di ideazione, organizzazione o esecuzione dell'azione criminosa, purchè sussistano, sotto l'aspetto oggettivo, la connessione causale degli atti dei singoli compartecipi e, sotto l'aspetto soggettivo, la consapevolezza dei singoli autori del collegamento finalistico tra i vari atti.

E infatti, come più sopra esposto, nel periodo considerato avveniva un continuo scambio di informazione, seppure in codice, sull'andamento dell'attività repressiva, tra i vertici, i militari adibiti alle diverse divisioni del servizio di intelligence e i militari che eseguivano gli operativi (arresti) nonché tra questi e i "collegli" ricoprenti i medesimi incarichi negli altri Paesi aderenti al Piano Condor.

La detenzione delle vittime nei centri clandestini costituiva un passaggio obbligato, per il conseguimento dell'obiettivo finale (omicidio), per il duplice scopo di acquisizione di informazioni che avrebbero ampliato il campo della repressione e di neutralizzazione delle vittime impedito, a causa delle torture subite, a opporre una qualsiasi resistenza o a organizzare una fuga." Ed ancora, specificamente con riguardo all'applicabilità dell'istituto dell'associazione per delinquere, il Giudice di appello sottolinea che: "La formalizzazione del Piano Condor e il numero rilevante di vittime può suscitare il dubbio che la vicenda debba essere, piuttosto, inquadrata nell'istituto dell'associazione per delinquere, peraltro non contestata, (e, invero, tale ipotesi è stata suggerita dal difensore degli imputati Martinez Garay, Morales Bermudez, Ruiz Figueroa e Juan carlos Blanco), ma tale idea va scartata perché il Piano Condor costituì solo un accordo di collaborazione per la realizzazione di un progetto specifico di eliminazione di una limitata

categoria di vittime, ancorchè non nominativamente o personalmente individuate, senza alcuna creazione di un sodalizio stabile, tra i Paesi aderenti, orientato verso futuri crimini solo genericamente e astrattamente previsti, che durasse oltre la necessità contingente di eliminare i rispettivi oppositori politici.

Nemmeno il numero elevato di vittime è manifestazione dell'esistenza di un'associazione finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di tali reati perché, allorquando i bersagli da colpire siano individuati in funzione dell'appartenenza a specifici gruppi di opposizione, ricorre, come chiarito dalla giurisprudenza, l'ipotesi del c.d. "mandato in bianco" che rimane sempre nell'ambito del concorso di persone nel reato (v. Cass. sez. 1, Sentenza n. 48590 del 17/10/2017 Cc. (dep. 23/10/2017) Rv. 271551: "Configura un'ipotesi di concorso morale nel reato di omicidio il cd. "mandato in bianco", ossia l'ordine impartito dall'agente di uccidere persone designate in funzione dell'appartenenza ad un certo gruppo, atteso che i soggetti passivi, anche se non indicati individualmente, sono determinabili in base a caratteristiche selettive rispondenti alle finalità perseguite dall'agente stesso").

Detta pronuncia precisa, in motivazione, che: "L'interpretazione in tali termini del concorso morale non confligge con il principio di personalità della responsabilità penale perché non addebita (all'imputato) il delitto realizzato da altri per il solo fatto dell'adesione al suo programma delinquenziale, né per la posizione verticistica del soggetto, ma valorizza il contributo causalmente determinante all'iniziativa illecita dato mediante la sua ideazione e l'impulso all'operato dei concorrenti esecutori materiali" (v. anche Cass. Sez. 5, n. 47739 del 12.11.2003, P.M. in proc. Arena ed altri, Rv. 227777)." (pagg. 104 - 106 motivazione sentenza).

La presente difesa non può fare a meno di ribadire, anche in questa sede, come appaia del tutto irrazionale ma soprattutto avulso da qualsivoglia dettato normativo applicare l'istituto del concorso di persone a fatti reato aventi sullo sfondo l'assetto geopolitico dell'America Latina degli anni '70.

Non fosse altro che per la difficoltà, se non impossibilità, di immaginare una partecipazione occasionale e limitata, nei reati contestati, da parte di soggetti - che presumibilmente non si conoscevano - ricoprenti ruoli istituzionali in Stati spesso neanche confinanti e che hanno dato vita ad un'organizzazione paramilitare, basata sulla creazione di un sofisticato sistema di codici, scambio di informazioni crittografate e banche dati destinate a schedare tutti i potenziali soggetti ritenuti pericolosi per la stabilità politica delle dittature militari al potere.

Dunque, definire un mero concorso di persone una simile struttura, finanziata economicamente da tutti gli Stati che ne sono entrati a far parte e , come si dirà, dai servizi di intelligence americana, appare quanto mai riduttivo e non rispondente ai dati storici accertati che costituiscono fatti notori.

Ad ulteriore dimostrazione di quanto le conclusioni della Corte in tal senso siano del tutto prive di fondamento logico, merita di essere quantomeno richiamato, ancora una volta, il ruolo, storicamente riconosciuto e provato, svolto dagli Stati Uniti.

All'inizio degli anni Settanta la svolta generale verso la formazione di governi militari venne recepita da parte dell'amministrazione Nixon, se non altro perché buona parte degli ufficiali che li sostenevano erano stati formati in accademie degli Stati Uniti.

Gli U.S.A., infatti, non si limitarono soltanto a dare il beneplacito all'Operazione Condor; gli interessi in Sud America, invero, erano molteplici: da un lato, vi era la volontà di sfruttare le innumerevoli materie prime di cui i territori latinoamericani proliferavano; dall'altro, dato il clima di altissima tensione dovuto alla Guerra Fredda, gli Stati Uniti non potevano certo permettere che la recentissima rivoluzione cubana travalicasse i confini dell'arcipelago. Il pericolo era rappresentato dai "sovversivi": ad essere oggetto di minaccia non erano certo le frontiere geografiche delle Nazioni, bensì le loro "frontiere ideologiche".

Pertanto, in nome dell'anticomunismo e per paura che gruppi e partiti d'ispirazione marxista, presenti negli Stati latinoamericani, potessero destabilizzare o minacciare gli interessi economici e geopolitici, gli Stati Uniti iniziarono a promuovere e a finanziare colpi di Stato e repressioni in diversi paesi del Sud America.

Alla luce di tali inconfutabili dati storici, l'affermazione che il Piano Condor fosse banalmente una *"collaborazione per la realizzazione di un progetto specifico di eliminazione di una limitata categoria di vittime [...], senza alcuna creazione di un sodalizio stabile, tra i Paesi aderenti [...] che durasse oltre la necessità contingente di eliminare i rispettivi oppositori politici"* non solo non è condivisibile, ma, sebbene necessaria a fondare una pronuncia di condanna che è apparsa ai Giudici di merito storicamente, politicamente e moralmente doverosa, si presenta anche del tutto irrazionale.

Ci si chiede, infatti, come un sodalizio tra vari Stati possa essere del tutto occasionale e non essere, quindi, dotato del carattere della stabilità: ebbene, è innegabile che le dittature militari che, dopo aver

sovvertito gli ordinamenti precedenti, avevano assunto la guida dei vari Paesi in America Latina, aspirassero al mantenimento del potere e l'unico modo per garantire il raggiungimento di tale scopo era quello di eliminare l'opposizione politica.

Pertanto, la finalità ultima dell'organizzazione non era certo, come sostenuto dalla Corte, l'eliminazione dell'opposizione ai regimi dittatoriali, quanto piuttosto quella di conservare il potere assunto attraverso i colpi di Stato attuati nei vari Paesi. Dunque, l'annichilimento dei focolai di opposizione era solo uno dei mezzi per il raggiungimento di tale obiettivo.

La repressione politica era perciò una necessità che di contingente ed occasionale non aveva alcunché.

L'immediata conseguenza giuridica che ne deriva è che qualificare i fatti ascritti agli imputati come concorso di persone nel reato continuato sia quanto mai riduttivo e non rispondente ai principi enunciati da codesta Corte che, con un orientamento ormai pacifico, ha provveduto a delineare tale istituto in rapporto a quello dell'associazione per delinquere.

A tal riguardo, l'indirizzo costante della giurisprudenza di legittimità ha individuato il criterio distintivo del delitto di associazione per delinquere, rispetto al concorso di persone nel reato, nel carattere e nelle modalità di svolgimento dell'accordo criminoso.

Infatti, nel concorso di persone nel reato, **anche continuato**, la partecipazione all'accordo criminoso avviene in via occasionale ed accidentale, essendo quest'ultimo diretto alla commissione di uno o più reati determinati, con la realizzazione dei quali si esaurisce; mentre nell'associazione per delinquere è diretto all'attuazione di un

più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, ciascuno dei quali ha la costante consapevolezza di essere associato all'attuazione del programma criminoso, anche indipendentemente ed al di fuori della effettiva commissione dei singoli reati programmati.

È ormai granitico l'orientamento giurisprudenziale secondo cui: *"L'associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi, costituiti:*

- a) da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;*
- b) dall'indeterminatezza del programma criminoso che distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato;*
- c) dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira" (Cass. Pen. Sez. I, 25.09.1998, n. 10107). (Allegato n. 9).*

Alla luce dei criteri poc'anzi elencati, non vi è alcun dubbio che il c.d. "Plan Condor", formalizzato nel 1975, ben si possa identificare come un vincolo associativo permanente ed autonomo rispetto ai delitti concretamente realizzati: a dimostrazione dell'autonomia dell'associazione rispetto ai reati-scopo vi è proprio la finalità politico/ideologica sottesa alla formalizzazione dell'"operazione Condor". I reati-fine, dunque, rappresentavano solo uno dei mezzi attraverso i quali preservare la stabilità dei regimi dittatoriali; indefinito appare anche il programma criminoso, come è evidente dalle stesse fattispecie di reato ascritte agli imputati nel giudizio di cui

oggi discutiamo (strage ex art. 422 c.p., omicidio ex art. 575 c.p., sequestro di persona a scopo di estorsione ex art. 630 c.p.). Infatti, ciò che rilevava, come precedentemente detto, era il fine da raggiungere che costituiva l'essenza del Piano Condor e che, di certo, non si esauriva nella realizzazione dei reati medesimi.

Quanto infine all'idoneità della struttura associativa alla realizzazione dell'obiettivo, è innegabile che l'assai avanzato sistema di scambio di informazioni crittografate, la banca dati alla quale tutti gli Stati, che avessero interesse, potevano accedere, il finanziamento economico fornito dagli Stati membri dell'organizzazione necessario al funzionamento di una macchina repressiva complessa ed operante nella quasi totalità degli Stati del Latino- America, fossero adeguati ed idonei, e la storia ne è tristemente testimone, al raggiungimento dello scopo perseguito.

In tal senso, anche in talune recentissime pronunce, codesta Corte ha sostenuto che: "*[...] in tema di reati associativi deve essere ricordato come, anche recentemente, questa corte di cassazione abbia ribadito che l'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato, è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati - anche nell'ambito di un medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati [...]. Inoltre, in relazione al profilo della prova, si è anche stabilito e precisato che ai*

fini della configurabilità di un'associazione per delinquere, legittimamente il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati-fine, e dell'indeterminatezza del programma criminoso, che segna la distinzione con il concorso di persone, dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati" (Cass. pen. sez. II, 24/01/2020, n. 2944; Cass. pen. sez. V, 7/12/2018, n. 1964). (Allegato n. 10).

Pertanto, se anche le argomentazioni esposte non fossero da sole sufficienti a suffragare la tesi difensiva dell'errata qualificazione giuridica dei fatti quale concorso di persone nel reato continuato, vi è anche l'aspetto temporale a deporre per la configurabilità dell'associazione per delinquere. Infatti, gli illeciti penali che oggi ci occupano si sono susseguiti ininterrottamente in un lasso di tempo apprezzabile: anche senza considerare i delitti commessi nei confronti di cittadini stranieri, basti pensare che la formalizzazione dell'operazione è avvenuta nel 1975 e che vi sono fatti contestati sino al 1980, quindi per almeno 5 anni a partire dall'ufficializzazione dell'organizzazione.

In merito poi al c.d. "mandato in bianco", richiamato dal Giudice di appello, questa difesa si limita a rilevare che la medesima pronuncia alla quale la Corte fa riferimento nella propria motivazione afferma che il progetto criminoso che sia solo orientato a colpire tutti gli eventuali oppositori non è riconducibile al c.d. "mandato in bianco", e quindi alla fattispecie concorsuale, quanto piuttosto al delitto di associazione per delinquere: *"il materiale indiziario acquisito offre indicazioni convergenti ed attendibili di un preciso progetto criminoso,*

elaborato dal ricorrente ed orientato a colpire, non già [...] eventuali oppositori [...], quanto un gruppo di trafficanti di droga, specificamente individuati per appartenenza etnica, caratteristiche razziali e luogo di operatività, in quanto attivi nella propria zona di egemonia. [...] La programmazione tipica di un'associazione di stampo mafioso riguarda, invece, un progetto operativo da realizzare in tempi ravvicinati e con modalità stabilite in linea di massima da parte del mandante, che consente di ravvisare l'apporto concorsuale morale nelle forme dell'istigazione e della deliberazione di azione delittuosa rimessa per la sua attuazione all'intervento degli incaricati" (Cass. pen. sez. I, 17/10/2017, n. 48590). (Allegato n. 11).

Dunque, affinché possa ritenersi configurata la fattispecie concorsuale del "mandato in bianco", le caratteristiche selettive che permettono l'individuazione delle vittime non possono consistere unicamente nell'appartenenza delle vittime medesime ad un gruppo di opposizione che si identifichi solo per un'ideologia politica configgente con quella del presunto mandante, come invece è avvenuto nel caso del "Piano Condor".

A dimostrazione del fatto che i subalterni fossero tenuti ad eseguire direttive, già per lo stesso significato del termine aspecifiche, in quanto mirate al raggiungimento dello scopo ma prive di concretezza nella scelta delle modalità esecutive, la stessa sentenza in questa sede impugnata, riporta: *"Inoltre in base alla Nota de conceptu dell'agire dell'Arab: "Nel compimento di ordini derivanti dalle direttive dei superiori per impedire che le organizzazioni clandestine e sovversive attentino contro la sicurezza e la tranquillità imperanti nel Paese, il Sig. Capitano Ricardo Arab, parte integrante di una delle squadre operative coordinate dal sottoscritto, pianifica ed interviene*

adeguatamente nelle operazioni che comportano arresti di individui che si dedicano ad attività sovversive"(pag. 67 motivazione).

Giunti, dunque, alla conclusione che la fattispecie configurabile debba essere l'associazione per delinquere, è doveroso spendere qualche parola sul rapporto che, in accordo con quanto ritenuto da codesta Corte, deve intercorrere tra reato-associativo e reato-scopo dell'associazione.

Di recente, codesta Corte si è trovata nuovamente a pronunciarsi in merito a tale rapporto, ribadendo l'ormai granitico orientamento secondo cui: *"in tema di reati associativi il ruolo di partecipe, anche in posizione gerarchicamente dominante, rivestito da taluno nell'ambito della struttura organizzativa criminale, non è di per sè solo sufficiente a far presumere la sua automatica responsabilità per i delitti fine compiuti da altri appartenenti al sodalizio, anche se riferibili all'organizzazione ed inseriti nel già condiviso quadro del programma criminoso, giacchè di detti delitti rispondono soltanto coloro che materialmente o moralmente hanno dato un effettivo contributo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della specifica condotta criminosa, alla stregua dei comuni principi in tema di concorso di persone nel reato, senza che possano dunque operare anomale responsabilità di mera "posizione"* (Cass. pen. sez. 1, 6/03/2018, n. 10237 (Allegato n. 12) in tal senso anche Cass. pen. Sez. 6, n. 8929 del 17/09/2014, dep. 2015, Rv. 263654; Cass. pen. Sez. 1, n. 24919 del 23/04/2014, Rv. 262305; Cass. pen. Sez. 6, n. 3194 del 15/11/2007, dep. 2008, Rv. 238402; Cass. pen. Sez. 6, n. 37115 del 28/09/2007, Rv. 237291).

Ne deriva che una dichiarazione di responsabilità dell'agente a titolo concorsuale non possa che basarsi su una precisa condotta, dotata di

efficienza eziologica con l'evento antigiuridico e non su una generica forma di coinvolgimento nella vicenda che ha portato alla violazione della norma incriminatrice.

Pertanto, la pubblica accusa ed il giudice, rispettivamente, devono necessariamente dimostrare, l'uno, ed indicare, l'altro, attraverso quali modalità sia stata concretamente attuata la partecipazione dei singoli agenti.

In relazione agli imputati Francisco Morales Bermudez, Juan Carlos Blanco e German Ruiz Figueroa, l'unico dato che emerge dalla sentenza del Giudice di appello è rappresentato dal ruolo da essi ricoperto, dalla funzione istituzionale dagli stessi svolta e non vi è il benché minimo riferimento ad una loro partecipazione che esuli dal mero fatto di aver aderito all'Operazione Condor.

Diversamente, infatti, non poteva essere. Non esiste alcuna testimonianza, alcun documento, alcun elemento in grado di collegare gli assistiti ai fatti loro rispettivamente ascritti.

Non vi è stata alcuna dimostrazione di una partecipazione concreta degli odierni imputati ai reati ad essi contestati.

In conclusione, questa difesa ritiene che il reato associativo di cui all'art. 416 c.p. doveva essere dichiarato estinto per intervenuta prescrizione e che, alla luce di quanto suesposto ed ampiamente emerso in sede di istruttoria, gli imputati ricoprenti ruoli apicali dovevano essere mandati assolti, in relazione ai fatti ad essi ascritti, almeno ai sensi dell'art. 530, II comma c.p.p..

III°

Inosservanza della legge penale ex art. 606 lett. b) c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. per omessa applicazione della scriminante di cui all'art. 51 c.p. per gli imputati c.d. "quadri intermedi" José Ricardo Arab Fernandez e Martín Martínez Garay.

Con riferimento poi alla posizione dei c.d. "quadri intermedi", nello specifico gli imputati José Ricardo Arab Fernandez e Martín Martínez Garay, ferme restando le premesse in relazione all'inquadramento giuridico dei fatti nell'ambito dell'associazione per delinquere, alle quali interamente si rimanda, la presente difesa ritiene che, anche volendo ritenere gli imputati stessi responsabili per i fatti ad essi contestati per il solo fatto di aver militato nei ranghi delle dittature militari, l'esclusione della causa di giustificazione ex art. 51 c.p. sia frutto di un evidente *error in iudicando* del Giudice di appello.

La Corte osserva che: *"non ricorre la causa prevista dall'art. 51 c.p., qualora il soggetto abbia agito in esecuzione di un ordine illegittimo impartitogli dal superiore gerarchico"* (Cass. sez. sent. N. 16703 dell'11.12.08 Ud. (dep. 20.04.09) Rv. 243332 e Sez. 3, sent. N. 18896 del 10.03.11 Ud. (dep. 13.05.11) Rv. 250284); inoltre, come sopra ampiamente illustrato, i prevenuti non erano semplici subordinati ai propri superiori ma godevano di autonomia decisionale nello svolgimento dei rispettivi incarichi, il che è, in ogni caso, del tutto incompatibile con la prospettata esimente" (pag. 104 motivazione).

Evidentemente, la Corte non tiene conto del contesto storico - politico nel quale sono stati posti in essere i fatti oggetto del giudizio che ci occupa.

Infatti, il parametro per valutare l'illegittimità manifesta di un ordine impartito da un superiore gerarchico è costituito (e non potrebbe essere diversamente) dall'ordinamento nell'ambito del quale tale ordine viene impartito, che, quindi, diviene criterio di riferimento.

È chiaro che se pretendiamo di riferirci ad un ordinamento democratico, quale è il nostro, un simile ordine non può che apparire manifestamente illegittimo e, conseguentemente, la provenienza dello stesso da un superiore non ne giustifica l'esecuzione.

Tuttavia, l'America Latina degli anni '70 ha visto l'affermarsi di dittature militari che hanno assunto pieni poteri attraverso il sovvertimento degli ordinamenti precedenti.

In un simile contesto, nel quale gli stessi vertici militari erano titolari del potere legislativo, oltre che esecutivo, l'ordine impartito non poteva che essere legittimo, in quanto rispettoso dei dettami legislativi posti dalle dittature medesime.

A ciò si aggiunga che l'osservazione della Corte, relativa all'asserita autonomia decisionale dei sottoposti gerarchici che si porrebbe in conflitto con l'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 51 c.p., viene smentita proprio dall'istruttoria, in particolare dalla posizione di Chavez Dominguez, che la Corte stessa richiama al capoverso immediatamente successivo, con l'intento di escludere la configurabilità dello stato di necessità ex art. 54 c.p.

Difatti, Chavez Dominguez venne più volte sottoposto agli arresti per il rifiuto di ottemperare agli ordini dei suoi superiori.

Ci si chiede, dunque, in che cosa consistesse questa asserita autonomia decisionale dei sottoposti se il mancato rispetto degli ordini comportasse, come è stato dimostrato, la detenzione.

IV°

Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. per omessa indicazione di qualsivoglia tipo di condotta riconducibile agli imputati Francisco Morales Bermudez, Ruiz Figueroa Martin Martinez Garay in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti nel capo I2 dell'imputazione.

E' sufficiente, ad avviso di scrive, riportare testualmente l' "incipit" della gravata sentenza a pag. 107 : *"Passando quindi a esaminare il contributo causale fornito da ciascun imputato alla realizzazione dell'obiettivo più volte menzionato, e richiamato il compendio probatorio raccolto e illustrato su ciascun imputato alle pagine 56-96 della motivazione, va rilevato : Francisco Morales Bermudez era, all'epoca dei fatti, Presidente del Perù e, come visto, il Perù aderì al Piano Condor nel 1978, due anni prima della sparizione di Montiglio (Campiglia n.d.a) e Vinas e contribuì alla realizzazione del piano fornendo informazioni sui montoneros ai Paesi alleati. German Ruiz Figueroa era, all'epoca dei fatti, il capo della Direzione de Intelligencia del Ejercito (DINTE) del Perù (l'equivalente di Parntil in Uruguay), vale a dire il responsabile dell'organismo deputato all'Informazione e alla Difesa del Paese..... Martin Martinez Garay ... diressero i Servizi di Intelligence dei rispettivi Paesi, ciò che comportava, come visto, il periodico aggiornamento, da parte loro, dei rispettivi superiori,*

cui riferivano l'andamento della repressione e dai quali ricevevano nuovo impulso alla repressione e ai quali suggerivano strategie organizzative...".
(pag. 107,108 sent.).

La sola adesione al Piano Condor da parte del Perù giustifica senza mezzi termini la responsabilità dei tre imputati peruviani per la morte di Campiglia e Vinas (unico capo di imputazione a loro ascritto - capo I2 -).

Si aggiunge, inoltre, che avrebbero contribuito fornendo informazioni sui montoneros ai Paesi Alleati.

Procediamo con ordine.

Non esiste agli atti del processo, alcun documento, alcuna testimonianza, alcuna prova diretta o indiretta che possa anche solo lontanamente coinvolgere il Perù nel sequestro e nella morte di Campiglia e di Vinas.

A tal proposito, non senza un certo stupore, la sentenza in questa sede impugnata non ha minimamente tenuto in considerazione alcuni dati certi e incontrovertibili emersi nel dibattimento di primo grado e mai confutati che, invero, escludono categoricamente qualsivoglia tipo di collegamento tra gli assistiti di nazionalità peruviana e i fatti indicati nell'unico capo di imputazione contestato.

Così di seguito:

A). Horacio Domingo Campiglia Pedamonti

- Horacio Domingo Campiglia Pedamonti venne sequestrato il 12 marzo 1980 presso l'aeroporto di Rio de Janeiro, in Brasile.

-
- L'operazione venne effettuata da una squadra speciale argentina, il *Batallòn de inteligencia* 601, sulla base di un permesso accordato al servizio di intelligence militare argentino dal servizio di intelligence militare brasiliano.
 - Tale notizia uscì sulla stampa in Brasile, ove venne riportato che Campiglia stava viaggiando assieme a Monica Susana Pinus, altro membro dei Montoneros, e che quando i due arrivarono all'aeroporto di Rio de Janeiro, le forze di sicurezza circondarono l'aereo e portarono via entrambi. La donna cercò di resistere al sequestro, gridando il proprio nome e quello di Campiglia, spiegando che stavano subendo un sequestro; dei passeggeri riferirono questo a dei giornalisti e la notizia uscì sulla stampa locale.
 - Le vittime vennero trasferite subito dopo alla prigione di Campo de Mayo, in Argentina.
 - I "carcerieri" di Campiglia a Campo de Mayo erano tutti militari di nazionalità argentina.
 - Il governo brasiliano ha riconosciuto le proprie responsabilità, per quanto riguarda la detenzione e la scomparsa di Campiglia, prevedendo attraverso una legge un indennizzo a favore dei familiari della vittima.
 - Siffatti inconfutabili dati trovano puntuale riscontro nelle deposizioni della Dott.ssa Barrera (Allegato n. 13) e di Maria Campiglia. (Allegato n. 14)
 - Nessun tipo di collegamento viene riscontrato nei confronti degli imputati peruviani.

B). Lorenzo Ismael Viñas Gigli

- Lorenzo Ismael Viñas Gigli venne sequestrato il 26 giugno 1980 al Paso de los Libres, a confine tra Argentina e Brasile.
- L'uomo venne trasferito presso la prigione di Campo de Mayo, in Argentina.
- I sequestratori erano di nazionalità argentina e facevano parte del *Batallòn de inteligencia* 601.
- Anche per la vicenda di Viñas il governo brasiliano ha riconosciuto la propria responsabilità ed ha disposto che alla famiglia venisse corrisposto un indennizzo.
- Le suddette comprovate circostanze trovano conferma nelle dichiarazioni rese in dibattimento dalla Dott.ssa Barrera. (cfr. **Allegato n. 13**).
- Nessun tipo di collegamento viene riscontrato nei confronti degli imputati peruviani.

Nello specifico, l' unica deposizione nella quale si fa riferimento al Perù (peraltro in maniera particolarmente residuale) è quella della teset Barrera (cfr. **Allegato 13**) che, come già evidenziato, non ha mai messo in correlazione lo stesso Perù con i casi di Vinas e Campiglia.

Ma vi è di più!

Con riferimento all'asserito contributo *"alla realizzazione del piano fornendo informazioni sui montoneros ai Paesi alleati.."* (pag. 108 sent.)

appare indispensabile a chi scrive ricordare molto sommessamente che trattasi di un episodio - avvenuto a Lima l' 11 Luglio del 1980 e che per ovvi motivi non rientra nel processo che ci occupa - riferito a cittadini argentini, che erano entrati illegalmente nel Perù e che preparavano azioni sovversive a danno della sicurezza nazionale: per tali ragioni, come ricordato dalla stessa Dott.ssa Barrera, in lettura di un comunicato ufficiale del Ministro dell'Interno dell'epoca, si era proceduto alla loro detenzione ed, una volta «confermato il soggiorno illegale dei menzionati, delinquenti sovversivi, nel territorio peruviano e la loro pericolosità per la sicurezza nazionale, in applicazione dell'articolo 70, della legge sugli stranieri, furono estradati dal Paese...» (ud. 26.02.2016, pag. 63). (cfr. Allegato 13).

Dunque, la cattura e l'extradizione dei medesimi aveva luogo in forza di una prescrizione legislativa interna all'ordinamento peruviano, e non in virtù di un presunto accordo criminoso stipulato dal Perù.

Alla luce di quanto sopra ci si chiede in che modo gli imputati peruviani possano essere ritenuti responsabili per i fatti di cui al capo d'imputazione loro contestato. Nessuna azione, nessuna omissione, nessuna condotta materiale o morale è mai stata indicata dalla sentenza oggetto del presente gravame.

All'esito delle suesposte considerazioni e motivazioni, si confida, nell'accoglimento del presente ricorso con ogni consequenziale determinazione al riguardo per l'annullamento della sentenza

impugnata o, in subordine, per il rinvio, previo annullamento dell'impugnata decisione, del giudizio ad altra Sezione di Corte d'Assise d'Appello.

Roma, 13 febbraio 2020.

Con Alta Osservanza,

Avv. Luca Milani

